

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 33

Nuovo Regolamento dell'Azienda acqua potabile di Cugnasco-Gerra (RAAP)

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

dopo il Regolamento organico comunale (ROC), approvato nella seduta del 9 giugno scorso e il Regolamento concernente la gestione dei rifiuti (cfr. il MM no. 27 dell'11 novembre 2009), con il presente Messaggio proponiamo al vostro esame e alla vostra approvazione anche il nuovo **Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile di Cugnasco-Gerra (RAAP)**, che sostituisce i Regolamenti delle Aziende dell'acqua potabile precedentemente in vigore a Cugnasco e a Gerra Verzasca.

I - Alcune considerazioni introduttive

Il momento di presentazione di questo documento ha luogo con un certo ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti. Questa situazione, in massima parte dettata da fattori contingenti, ha però da un certo profilo il pregio di consentire al Municipio, per ciò che riguarda il fondamentale capitolo relativo all'autonomia finanziaria dell'Azienda e quindi, più concretamente, per quanto attiene alle varie tasse e tariffe che ne costituiscono l'unica fonte di entrata, di tenere conto di alcuni rilevanti aspetti che sono nel frattempo giunti, o quasi, a maturazione.

Riguardano in particolare, come del resto a vostra conoscenza:

- ✓ *l'approvazione del Piano generale dell'acquedotto (PGA) anche per il comparto di Cugnasco, con tutto quanto ne consegue circa i futuri investimenti ed i relativi oneri cui dovrà farsi carico l'Azienda;*
- ✓ *la conclusione degli importanti lavori legati al nuovo acquedotto - ad esclusione dell'impianto e collegamento di telegestione - con la consegna di un consuntivo di spesa pressoché definitivo per la realizzazione dell'opera nonché, aspetto non certo trascurabile;*
- ✓ *l'approvazione del conto consuntivo 2008 dell'Azienda; approvazione a seguito della quale si è potuto procedere a ricostruire, allo scopo di tenere conto delle disposizioni della LOC e del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RgfLOC), il valore iniziale di tutti i beni dell'Azienda (cfr. la documentazione allegata all'attenzione della Commissione della gestione); beni sui quali applicare il tasso d'ammortamento lineare previsto dalle nuove disposizioni in materia vigenti dal 1° gennaio 2009.*

Si vedano, al proposito, anche il Messaggio municipale no. 14 a pag. 6 sul preventivo 2009 dell'AAP e il Messaggio no. 20, del 21 aprile 2009, relativo alla concessione di un credito d'investimento di Fr. 134'000.- per la sostituzione della condotta dell'acqua potabile in Via Municipio a Cugnasco, in uno con la posa dei tubi portacavo per il collegamento, alla nuova casa comunale, della fibra ottica per la telegestione dell'acquedotto.

Segnaliamo infine con piacere che la lettera di sollecito indirizzata dal Municipio all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio in data 3 novembre 2009 per quanto attiene al sussidiamento dell'acquedotto ha avuto un positivo riscontro. Infatti, con una celerità degna di nota, lo scorso 15 dicembre, il Legislativo cantonale ha accolto all'unanimità le conclusioni del rapporto 1° dicembre 2009 della Commissione speciale bonifiche fondiari, favorevoli all'approvazione del Decreto legislativo concernente il sussidiamento delle opere d'approvvigionamento idrico d'interesse generale inerenti al nuovo acquedotto di Cugnasco-Gerra.

Circa la scelta del tipo o del modello di Regolamento da sottoporre alla vostra attenzione vogliamo anche precisare subito come, seppure con tutta una serie di distinguo, di necessarie modifiche e/o di opportuni adeguamenti, il Municipio si è in definitiva orientato nel senso di seguire in linea di massima l'impostazione ed i contenuti del progetto del *Regolamento tipo per la distribuzione di acqua potabile per le Aziende Acqua Potabile e i Comuni, Versione 2.0*, allestito congiuntamente dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio per l'approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria, dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali e dal Laboratorio cantonale. Il regolamento contiene, tra l'altro, alcuni importanti concetti o indicazioni di principio che, almeno per il momento, non si ritrovano in altri analoghi atti. Riservato quanto si dirà in sede di commento sui singoli articoli si tratta, segnatamente, di quanto segue:

- *viene espressamente sancito il principio che l'Azienda, con la collaborazione del Municipio, promuove un uso parsimonioso dell'acqua;*
- *è proposto un elenco di definizioni o precisazioni per quanto riguarda i termini di uso più ricorrente;*
- *si è in generale cercato di dare una migliore sistematicità al Regolamento allo scopo di facilitarne la comprensione e la lettura;*
- *vengono definiti in modo esaustivo i vari aspetti relativi ai rapporti tra Azienda, titolari degli allacciamenti e utenti (proprietà – compiti/obblighi – competenze – responsabilità – costi ecc.);*
- *sono state introdotte norme che prevedono puntuali misure contro gli eventuali abusi;*
- *sono per contro state tralasciate tutta una serie di disposizioni relative all'amministrazione dell'Azienda così come, in particolare, ai compiti e/o alle retribuzioni dell'amministratore o del sorvegliante; disposizioni per le quali le basi legali principali possono comunque essere ricercate nella Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP), nella Legge organica comunale (LOC) o nei Regolamenti comunali (ROC e ROD);*
- *il Regolamento prevede infine il finanziamento dell'Azienda principalmente mediante le tasse di utilizzazione (tassa annua di abbonamento, tassa progressiva sul consumo e tassa di noleggio del contatore). L'obiettivo della tassa sul consumo progressiva ha lo scopo, nel limite del possibile, di responsabilizzare il consumatore nell'uso parsimonioso dell'acqua.*

In merito a quest'ultima disposizione, la cui applicazione non può comunque prescindere dal tenere anche conto delle peculiarità proprie di questo o quell'Ente pubblico, va comunque detto che, sulla base degli spazi concessi dai rispettivi tariffari, è già attualmente attuata anche in altri Comuni. Per quanto ci riguarda specificamente va pure precisato subito - aspetto questo sul quale torneremo più diffusamente in seguito - che il discorso sull'ammontare delle tasse o delle tariffe non può tuttavia essere proposto senza tenere conto:

- ⇒ da un lato degli importanti investimenti appena realizzati nonché, sempre in tema di opere da eseguire, di quanto previsto dai PGA e, dall'altro,
- ⇒ delle sensibili differenze sussistenti, in quest'ambito, tra i Regolamenti delle Aziende di Cugnasco e di Gerra Verzasca.

Comunichiamo infine che il Regolamento è stato trasmesso per l'esame preliminare e per preavviso, tanto alla Sezione degli enti locali quanto al Laboratorio cantonale e all'Ufficio per l'approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria. Il documento che vi sottoponiamo tiene conto delle osservazioni e delle proposte di modifica formulate dai servizi cantonali citati.

II - Commenti sui vari capitoli o su singoli articoli

Nel merito di quei capitoli o di quegli articoli del progetto di Regolamento che, a giudizio del Municipio, potrebbero richiedere ulteriori commenti o puntualizzazioni si osserva quanto segue:

Capitolo I Disposizioni generali

L'articolo 2 conferisce, in particolare, all'Azienda acqua potabile (AAP) il diritto di privativa di fornire l'acqua sul territorio comunale (limitatamente al Piano). Le attribuzioni dei comuni in materia di servizi pubblici sono determinate dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP). Questa legge dispone che è data facoltà ai comuni di assumere l'esercizio diretto, anche con diritto di privativa, dei servizi di interesse pubblico (articolo 1). In questo ambito i comuni sono quindi autorizzati ad istituire delle aziende che esercitano un monopolio legale diretto e non solo di fatto. Le aziende così create devono essere amministrate separatamente, in modo distinto dagli altri settori della gestione comunale e separatamente possono anche essere organizzate (articolo 2).

Articolo 3: riprende le deleghe finanziarie attribuite al Municipio sulla base dell'articolo 13 cpv. 2 LOC e 5a del relativo Regolamento di applicazione (RALOC). Si osserva che contemporaneamente a questo Messaggio, il Consiglio comunale è chiamato a pronunciarsi sull'adeguamento degli importi contenuti nell'articolo 26 del Regolamento comunale (ROC) riguardanti le competenze finanziarie delegate all'Esecutivo per la gestione comunale (articolo 26 - cfr. il Messaggio municipale no. 34). Gli importi ora proposti seguono la modifica dell'articolo 5a cpv. 1 RALOC, decisa dal Consiglio di Stato l'8 settembre 2009 ed entrata in vigore immediatamente.

L'articolo 6 presenta una serie di definizioni circa i termini contenuti nel Regolamento. Queste precisazioni dovrebbero permettere una migliore applicazione dell'intero Regolamento.

Per quanto riguarda la promozione di un uso parsimonioso e razionale dell'acqua - principi contenuti nell'articolo 4 cpv. 2 e ripresi nell'articolo 35 cpv. 3 - si ritiene che la norma in questione possa e debba essere concretizzata non solo tramite le disposizioni altrimenti proposte con il Regolamento - tariffe e misure contro gli abusi - ma anche con una maggiore informazione e sensibilizzazione degli utenti affinché abbiano ad utilizzare questo prezioso bene in maniera sempre più saggia e responsabile, evitando inutili sprechi.

D'altra parte - va pur detto anche questo - anche il Comune, l'Azienda e il Consorzio acqua potabile della Val Pesta dovranno comunque adoperarsi, nei limiti delle rispettive competenze, per fare in modo di ridurre al massimo la dispersione di questa fondamentale risorsa (in particolare scarichi dai troppi pieni e/o perdite nella rete).

All'articolo 6 alcune descrizioni sono certamente scontate. Altre per contro, quali quelle che definiscono in termini tecnici i concetti relativi ai vari tipi di condotte, alle dorsali e alle installazioni interne, risultano - l'esperienza lo insegna - più che mai opportune per regolare correttamente tutti i rapporti tra l'Azienda e gli utenti in generale.

Capitolo II Impianti di distribuzione

La norma principale riguarda l'articolo 15 sull'accesso e sulla manipolazione di idranti e saracinesche. In particolare ai capoversi 2 e 3 vengono definiti i limiti, le responsabilità ed i dettagli tecnici concernenti il loro azionamento per evitare possibili contaminazioni o inquinamenti alla rete.

Pure importante, in ogni caso, il richiamo - contenuto nell'articolo 11 - al principio che il Piano generale dell'acquedotto (PGA) di recente approvazione da parte dei Legislativi di Gerra Verzasca prima e di Cugnasco poi, definiscono la rete di distribuzione di riferimento.

Capitolo III Allacciamenti

Così come previsto dal Regolamento tipo cantonale, risulta esaustivo, e strutturato in 7 capoversi, l'articolo 20 sull'utilizzazione di proprietà private.

Inoltre, in questo capitolo, si è cercato di codificare nel modo il più preciso possibile - articoli da 16 a 26 - le varie questioni per quanto riguarda i casi in cui l'Azienda può rifiutare l'allacciamento (articolo 17), il tracciato, le caratteristiche (articolo 18) e le condizioni tecniche (articolo 19), la realizzazione dell'allacciamento (art. 21), le proprietà dell'allacciamento e della dorsale (articolo 22), la manutenzione e la sostituzione dell'allacciamento e della dorsale (articoli 23 e 24), le modalità d'intervento (articolo 25) e la messa fuori esercizio dell'allacciamento privato (articolo 26).

Capitolo IV Installazioni interne

Questo Capitolo richiama in particolare le prescrizioni tecniche della Società Svizzera dell'industria del gas e dell'acqua (SSIGA) per la realizzazione dell'impianto interno (articolo 28), l'obbligo del collaudo prima della messa in esercizio (articolo 29), i doveri del titolare dell'allacciamento soprattutto in caso di situazione meteorologiche particolari - gelo - (articolo 30), la facoltà dell'Azienda di effettuare dei controlli in qualsiasi momento (articolo 32) e la responsabilità solidale dell'abbonato e dell'utente nel caso di danni provocati da manipolazioni errate, incuria, mancanza di sorveglianza o insufficiente manutenzione delle installazioni (articolo 33).

Capitolo V Fornitura dell'acqua

All'articolo 35 cpv. 3 si riprende il concetto dell'*uso razionale e parsimonioso* dell'acqua da parte degli utenti, con la possibilità per l'Azienda di prendere le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco.

L'obbligo del prelievo, sancito dall'articolo 36 è la conseguenza diretta del monopolio esercitato dall'Azienda mediante il diritto di privativa contenuto all'articolo 2 cpv. 1 del Regolamento.

L'articolo 37 indica in maniera esemplificativa le situazioni in cui l'Azienda può o è tenuta a sospendere l'erogazione dell'acqua, fermo restando il principio che la durata delle interruzioni deve essere limitata (cpv. 2) e che le limitazioni e le interruzioni prevedibili sono comunicate agli utenti con i mezzi di informazione ritenuti caso per caso più appropriati (cpv. 3) - distribuzione di un volantino a tutti gli utenti, avviso agli albi comunali, pubblicazione sul sito internet del Comune, annuncio sui quotidiani - .

Le altre norme contenute in questo capitolo riguardano l'esclusione della responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi contemplati dall'articolo 37 (articolo 38), il divieto di cessione di acqua a terzi senza il consenso preventivo dell'Azienda (articolo 39), le sanzioni in caso di prelievo abusivo dell'acqua che possono pure portare alla denuncia penale (articolo 40), le modalità e le condizioni per le forniture temporanee (articolo 41), le modalità e i termini per la disdetta dell'abbonamento (articolo 42) e per la richiesta del suo ripristino (articolo 43), la possibilità per l'Azienda di limitare la portata dell'erogazione per alcune installazioni speciali (articolo 44) che si collega ai prelievi di punta anormali e a forniture speciali soggette ad autorizzazione (articolo 46). Viene infine sancito, (articolo 45) il principio che è ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume utile supera i 10 m³, con la competenza del Municipio di emanare, mediante ordinanza, regole inerenti il loro riempimento soprattutto in relazione a periodi di siccità, di scarsità d'acqua o per altri motivi di forza maggiore. Si anticipa che le piscine con un volume utile superiore ai 20 m³, verranno assoggettate alla tassa di allacciamento.

Capitolo VI Apparecchi di misura

Non vi sono modifiche particolari rispetto a quanto già previsto nei Regolamenti dei Comuni aggregati.

Oltre a confermare il principio che l'acqua fornita è misurata mediante contatore (articolo 47), si ribadisce che il contatore è di proprietà dell'Azienda (articolo 48), la quale procede, a proprie spese, all'acquisto, alla manutenzione e alla revisione. Per l'ubicazione dell'apparecchio (articolo 49), si conferma la prassi in vigore nel senso che, di regola, il contatore è posato all'interno. L'articolo 50 afferma il principio della responsabilità solidale del titolare dell'allacciamento, dell'abbonato e dell'utente per danni causati al contatore non dovuti alla normale usura (il caso più frequente è rappresentato dal gelo). L'articolo 51 indica le prescrizioni tecniche per la corretta installazione dell'apparecchio di misura; l'articolo 52 regola la procedura per i casi di contestazione (invero rari) relativi alla presunta inesattezza della misurazione fornita dall'apparecchio mentre, all'articolo 53, troviamo la procedura da seguire in caso di disfunzioni con particolare attenzione alla determinazione del consumo nel caso di cattivo funzionamento (blocco) del contatore (media del consumo registrato, di regola, nei tre anni precedenti); l'articolo 54 prevede la possibilità che l'utente possa installare dei propri sotto-contatori - ad uso esclusivamente proprio del titolare dell'allacciamento, dell'abbonato o dell'utente - i quali però non comportano nessun impegno per l'Azienda riguardo all'eventualità di emettere fatture separate.

Capitolo VII Finanziamento

In questo capitolo, già in precedenza richiamato alcune volte, sono ripresi tutti gli aspetti legati al finanziamento e alle procedure per l'emissione e il pagamento delle fatture dell'Azienda.

Come si è avuto modo di anticipare, il tema centrale, in questo ambito, è senz'altro rappresentato dal fatto, compatibilmente con le peculiarità del Comune nel quale vi sono circa 350 residenze secondarie (su quasi 1300 utenti e circa 1500 appartamenti), di ricercare l'applicazione di tasse o tariffe di facile e corretta applicazione pratica che, oltre a coprire il fabbisogno dell'Azienda, **possano indurre un numero sempre maggiore di persone ad adottare un comportamento razionale nell'uso dell'acqua.**

Prima di entrare nel dettaglio delle proposte tariffarie formulate nel nuovo RAAP, riteniamo utile dare ai Consiglieri comunali un'ampia informazione riguardo alla situazione degli abbonati e dei consumi relativi al 2008, nonché alle tariffe applicate nei due Comuni aggregati.

Tariffe in vigore

La prima tabella sottostante, riporta il numero di abbonati dei due comprensori (Cugnasco e Gerra), con la suddivisione dei consumi per fasce. Questo dato servirà per affrontare la proposta di introdurre una tariffa di consumo progressiva.

Intervalli consumi 2008	Cugnasco		Gerra		Totali		%	%
	abbonati	m ³	abbonati	m ³	abbonati **	m ³	(abbonati)	(consumo)
0 - 200 m3 *	475	38'979	416	34'887	891	73'866	70%	31%
201 - 300 m3	99	23'928	106	28'874	205	52'802	16%	22%
301 - 400	36	12'445	44	16'557	80	29'002	6%	12%
401 - 500 m3	17	7'489	21	10'238	38	17'727	3%	8%
+ 500 m3 **	26	19'248	37	43'009	63	62'257	5%	26%
	653	102'089	624	133'564	1277	235'653	100%	100%

* Della fascia di consumo 0 – 200 m3, fanno parte 343 residenze secondarie (Gerra 228, 115 Cugnasco) e 50 allacciamenti agricoli o di terreni non edificati (33 a Gerra e 17 a Cugnasco).

** Il numero degli abbonati corrisponde ai contatori installati

La tabella seguente si riferisce al fatturato del 2008:

Genere tassa - 2008	Cugnasco		Gerra		Totale	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
Tassa abbonamento	144'000.55	61,75	79'045.--	35,4	223'045.55	48,85
Tassa noleggio contatore	18'172.60	7,8	17'295.--	7,75	35'467.50	7,75
Tassa sul consumo	71'049.30	30,45	127'040.65	56,85	198'089.95	43,4
TOTALI	233'222.45	100.00	223'380.65	100.00	456'603.--	100.00

Il costo medio per abbonato (= per ogni contatore installato), sempre riferito al fatturato del 2008, è il seguente:

Cugnasco		Gerra		Cugnasco-Gerra	
Abbonati	Fr./abbonato	Abbonati	Fr./abbonati	Abbonati	Fr./abbonati
653	357.--	624	357.--	1277	357.--

Il costo medio per utente (= al numero di appartamenti, situazione 2008, compresi i terreni agricoli o quelli non edificati), è il seguente:

Cugnasco		Gerra		Cugnasco-Gerra	
Utenti	Fr./Utente	Utenti	Fr./Utente	Utenti	Fr./Utente
740	315.--	742	301.--	1482	308.--

Dal profilo delle *tariffe* in vigore nei Comuni aggregati, si presenta il seguente confronto:

Tasse di allacciamento

	Cugnasco			Gerra		
Edifici, indistintamente	Minimo: Fr. 500.-	Massimo: Fr. 2'000.-	Volume supplementare: Fr. 0.70/m ³			
Edifici abitativi				Minimo Fr. 900.-	Massimo: Fr. 00.00	Fr. 1.80 per m ³ di volume
Altri edifici civili, capannoni e agricoli				Minimo Fr. 1'300.-	Massimo: Fr. 00.00	Fr. 1.- per m ³ di volume
Terreni agricoli o non edificati			Fr. 150.-			Fr. 400.-
Piscine > 10 m³	Fr. 00.00	Fr. 00.00	Fr. 00.00	Fr. 250.-	Massimo: Fr. 00.00	Fr. 15.- per m ³ di volume utile
Ampliamento edifici			Fr. 0.70 per m ³ di volume			Come ai parametri precedenti, ritenuto un volume di ampliamento superiore a m ³ 500.-

Si segnala che le tariffe applicate nell'ex Comune di Cugnasco sono in vigore dal 1° gennaio 2002, mentre quelle dell'ex Comune dal Gerra dal 13 novembre 2006 e decise nel contesto della realizzazione del progetto di costruzione del nuovo serbatoio.

Tassa di abbonamento

Oltre che per l'importo, la differenza sostanziale tra i due Comuni aggregati risiede nel fatto che a Cugnasco la tassa di abbonamento - fissata uniformemente a Fr. 200.00 - è applicata per appartamento, mentre a Gerra per allacciamento. A Cugnasco, nella tassa di abbonamento, è compreso un consumo di diritto di 50 m³ per appartamento. L'ammontare (a Gerra) è commisurato al diametro della condotta di allacciamento dell'edificio, precisamente:

Diametro allacciamento	Fino a 25 mm Fr.	32 mm Fr.	40 mm Fr.	50 mm e oltre Fr.
Tassa annua	130.--	180.--	220.--	260.--

Per i terreni ad uso agricolo o non edificati la tassa di abbonamento annua è di Fr. 60.- per rubinetto a Cugnasco; a Gerra è fissata a Fr. 65.-, a condizione che la condotta di allacciamento non superi i mm 25. Per diametri superiori, si applicano le tasse indicate nella tabella precedente.

Tassa sul consumo

A Cugnasco il maggior consumo (quello che eccede i 50 m³ per appartamento) è fatturato a cts 70 il m³ (tariffa in vigore dal 1.1.2002), ritenuto un massimo di Fr. 1.10 per m³. A Gerra, la tassa sul consumo (fatturato interamente) è fissata annualmente dal Municipio; dal 2007 è di cts 95 il m³, mentre il minimo è di cts 60 e il massimo di Fr. 1.50 il m³.

Tassa di noleggio del contatore

A Cugnasco la tassa annua di noleggio del contatore ammonta indistintamente a Fr. 30.- per apparecchio. A Gerra, è dimensionata secondo il diametro del contatore e va da un minimo di Fr. 25.- ad un massimo di Fr. 130.-.

Tassa per la fornitura d'acqua a forfait ai cantieri edili

A Cugnasco la tassa per l'uso temporaneo è fissata a cts 60 per m³ di volume della costruzione, con un minimo di Fr. 150.-. A Gerra è di cts 40 per m³ di volume della costruzione, ritenuto un minimo di Fr. 80.-.

Nuove tariffe

Con il nuovo Regolamento sono proposte le seguenti tariffe:

- **tassa di allacciamento** (articolo 58): è commisurata al volume della costruzione che si intende allacciare. Alla tassa di allacciamento sono pure imposte le piscine il cui volume utile supera i 20 m³. Si abbandona il limite massimo della tassa, in quanto la tassa di allacciamento serve al finanziamento della realizzazione dell'urbanizzazione di base (sorgenti, serbatoi, rete di distribuzione generale):

Genere dell'allacciamento	Importo unitario Fr.	Tassa minima Fr.
Residenze	Fr. 1.80/m ³ volume della costruzione	Fr. 900.--
Altri edifici, capannoni industriali, artigianali e civili	Fr. 1.-/m ³ volume della costruzione	Fr. 1'300.--
Terreni agricoli o non edificati		Fr. 400.--
Piscine	Fr. 15.-/m ³ volume utile	

- **tassa annua di abbonamento** (articolo 63): si è scelto di confermare l'imposizione per appartamento in vigore nell'ex Comune di Cugnasco, con la variante di una suddivisione per categorie di utenti al fine di tener conto della potenzialità di prelievo dalla rete strettamente legata al diametro della condotta di allacciamento. Si è preferita questa soluzione rispetto a quella in vigore a Gerra (tassa di allacciamento unica per edificio allacciato, in funzione del diametro della condotta di allacciamento) anche, ma non solo, perchè la ricostruzione della situazione (diametro) degli allacciamenti nel comparto di Cugnasco risulta praticamente impossibile:

Genere allacciamento	Minimo Fr.	Massimo Fr.
Residenze	170.-	350.-
Esercizi pubblici	200.-	400.-
Attività artigianali, commerci, servizi, negozi	200.-	400.-
Istituti educativi, scolastici e professionali	450.-	1'000.-
Terreni agricoli o non edificati	60.-	130.-

- **tassa sul consumo** (articolo 64): nell'assunto di indurre l'utente ad un consumo parsimonioso e razionale dell'acqua - concetti sanciti negli articoli 4 cpv. 2 e 35 cpv. 3 del Regolamento - si è introdotto il sistema di fatturazione mediante una tariffa progressiva. Per gli stabili abitativi composti da più di un appartamento, i quantitativi menzionati sono riferiti al singolo appartamento

Quantità m³	Minimo Fr.	Massimo Fr.
1 – 300	0.70	1.50
301 – 400	0.90	1.70
401 – 500	1.10	1.90
oltre i 500 m ³	1.30	2.10

- **tassa noleggio contatore** (articolo 65): la tassa corrisponde a circa 1/10 del costo del contatore. Il sistema di tassazione prevede l'ammortamento dell'apparecchio sull'arco di dieci anni. Gli importi prelevati vanno da un minimo di Fr. 35.- ad un massimo di Fr. 150.-;
- **tassa per la fornitura ai cantieri edili** (articolo 66): la tassa va da un minimo di cts 40 ad un massimo di cts 80 per m³ di volume dell'edificio in costruzione, ritenuto un minimo variante da Fr. 100.- a Fr. 150.-.

Simulazioni riferite al progetto del preventivo 2010

L'ammontare delle nuove tariffe - nel contesto di un mantenimento a medio termine dell'attuale struttura tariffaria e degli importi minimi e massimi - è stata verificata mediante simulazione (due varianti).

Il progetto del preventivo 2010 dell'Azienda acqua potabile presenta un fabbisogno da coprire con le tasse di utenza di Fr. 576'835.-, e meglio come risulta dalla sottostante tabella.

Servizio	Spese		Ricavi	
	Fr.	%	Fr.	%
Materiali e servizi	79'700.--	12,72		
Interessi passivi	100'000.--	15,96		
Ammortamenti	329'400.--	52,56%		
Contributi	117'650.--	18,77		
Tasse e rimborsi			49'915.--	7,96
Fabbisogno da coprire con le tasse			576'835.--	92,04%
	626'750.--	100	626'750.--	100

Le tabelle di simulazione sono riportate nelle due pagine seguenti. Di seguito i parametri utilizzati (nella simulazione dei contatori, sono stati considerati unicamente quelli con il diametro fino a 2").

Tassa	Minimo Fr.	Massimo Fr.	Variante 1 Fr.	Variante 2 Fr.
Tassa abbonamento: residenze	170.--	350.--	180.--	
Tassa abbonamento: esercizi pubblici	200.--	400.--	220.--	
Tassa abbonamento: commerci, servizi, negozi, artigiani	200.--	400.--	220.--	
Tassa abbonamento: istituti	450.--	1'000.--	500.--	
Tassa abbonamento: terreni agricoli o non edificati	60.--	130.--	65.--	
Tassa noleggio contatori	35.--	150.--	35.--	40.--
Tassa consumo: fino a 300 m ³	0.70	1.50	0.80	0.90
Tassa consumo: da 301 e 400 m ³	0.90	1.70	1.--	1.10
Tassa consumo: da 401 a 500 m ³	1.10	1.90	1.20	1.30
Tassa consumo: oltre 500 m ³	1.30	2.10	1.40	1.50

Variante 1

Genere Tassa	"Forchetta" Regolamento			Unità	Quantità			Incasso (Previsione 2010) Fr.
	Minimo	Massimo	Previsione 2010		Cugnasco	Gerra	Totale	
	Fr.	Fr.	Fr.					
Tassa abbonamento: residenze	170.00	350.00	180.00	appartamenti	701	691	1392	250'560.00
Tassa abbonamento: esercizi pubblici	200.00	400.00	220.00	numero	1	6	7	1'540.00
Tassa abbonamento: commerci, servizi, negozi, artigianati, ecc.	200.00	400.00	220.00	numero	21	10	31	6'820.00
Tassa abbonamento: istituti	450.00	1'000.00	500.00	numero	0	2	2	1'000.00
Tassa abbonamento: terreni non edificati e agricoli	60.00	130.00	65.00	numero	17	33	50	3'250.00
Tassa noleggio contatori (fino al diametro 2")	35.00	150.00	35.00	numero	653	624	1277	44'695.00
Tassa consumo: fino a 300 m ³	0.70	1.50	0.80	m3			211'443	169'154.00
Tassa consumo: da 301 a 400 m ³	0.90	1.70	1.00	m3			5'002	5'002.00
Tassa consumo: da 401 a 500 m ³	1.10	1.90	1.20	m3			6'327	7'592.00
Tassa consumo: oltre 500 m ³	1.30	2.10	1.40	m3			12'228	17'120.00
TOTALE RICAVI Tasse utenza								506'733.00
Tasse allacciamento								20'000.00
Tasse cantieri edili								8'000.00
RICAVI COMPLESSIVI								534'733.00
FABBISOGNO 2010 (da coprire con tasse utenza)								-576'835.00
RISULTATO D'ESERCIZIO								-42'102.00

Variante 2

Genere Tassa	"Forchetta" Regolamento			Unità	Quantità			Incasso (Previsione 2010) Fr.
	Minimo	Massimo	Previsione 2010		Cugnasco	Gerra	Totale	
	Fr.	Fr.	Fr.					
Tassa abbonamento: residenze	170.00	350.00	180.00	appartamenti	701	691	1392	250'560.00
Tassa abbonamento: esercizi pubblici	200.00	400.00	220.00	numero	1	6	7	1'540.00
Tassa abbonamento: commerci, servizi, negozi, artigianati, ecc.	200.00	400.00	220.00	numero	21	10	31	6'820.00
Tassa abbonamento: istituti	450.00	1'000.00	500.00	numero	0	2	2	1'000.00
Tassa abbonamento: terreni non edificati e agricoli	60.00	130.00	65.00	numero	17	33	50	3'250.00
Tassa noleggio contatori (fino al diametro 2")	35.00	150.00	40.00	numero	653	624	1277	51'080.00
Tassa consumo: fino a 300 m ³	0.70	1.50	0.90	m3			211'443	190'298.00
Tassa consumo: da 301 a 400 m ³	0.90	1.70	1.10	m3			5'002	5'502.00
Tassa consumo: da 401 a 500 m ³	1.10	1.90	1.30	m3			6'327	8'225.00
Tassa consumo: oltre 500 m ³	1.30	2.10	1.50	m3			12'228	18'343.00
TOTALE RICAVI Tasse utenza								536'618.00
Tasse allacciamento								20'000.00
Tasse cantieri edili								8'000.00
RICAVI COMPLESSIVI								564'618.00
FABBISOGNO 2010 (da coprire con tasse utenza)								-576'835.00
RISULTATO D'ESERCIZIO								-12'217.00

Il costo medio per abbonato (= per ogni contatore installato), rispettivamente **il costo medio per utente** (= al numero di appartamenti, situazione 2008, compresi i terreni agricoli o quelli non edificati), sono i seguenti (il totale degli abbonati rispettivamente degli appartamenti si riferisce ai dati utilizzati per le due varianti di simulazione):

- ❖ **costo medio per abbonato:** *Variante 1:* Fr. 397.- (Fr. 506'733 : 1277 abbonati); *Variante 2:* Fr. 420.- (Fr. 536'618 : 1277 abbonati);
- ❖ **costo medio per utente:** *Variante 1:* Fr. 342.- (Fr. 506'733 : 1482); *Variante 2:* Fr. 362.- (Fr. 536'618 : 1482).

La competenza di allestire il tariffario, secondo i criteri e gli importi - minimi e massimi - contenuti nel RAAP, spetterà al Municipio che provvederà mediante Ordinanza (articolo 67).

Altre disposizioni finanziarie

Proseguendo l'esame del Regolamento, all'articolo 68 troviamo le modalità di fatturazione in particolare e di pagamento. Per la fatturazione si propone di adottare il modello in vigore nell'ex Comune di Gerra che prevede due emissioni: la prima (a metà anno circa), a titolo di acconto, con la quale vengono fatturate la tassa di abbonamento e la tassa di noleggio del contatore; la seconda, all'inizio dell'anno successivo, quale fatturazione del consumo d'acqua registrato dal contatore che, come sinora sull'intero territorio, sarà oggetto di una sola lettura annuale. La scelta è motivata con l'esigenza di suddividere in due fasi l'onere finanziario a carico dell'utente, confrontato pure, per quanto riguarda le tasse emesse dal Comune, con la tassa d'uso canalizzazioni e la tassa rifiuti.

L'articolo 70 precisa in modo dettagliato chi risulta debitore delle tasse.

Infine, il **Capitolo VIII Multe, contestazioni e procedura** regola le situazioni e la procedura per l'avvio di contravvenzione da parte del Municipio (articolo 73), l'autorità chiamata a derimere le contestazioni tra Azienda e utente, secondo gli articoli 40 e seguenti LMSP (articolo 75). L'articolo 76 (Riscatto di tubazioni private o di acquedotti privati). Inoltre, l'articolo 77, riprendendo gli articoli 127 e 128 del Codice delle obbligazioni, precisa i termini applicabili nei rapporti con l'AAP. Infine, l'articolo 78 stabilisce che l'entrata in vigore del Regolamento, conformemente all'articolo 190 cpv. 1 LOC, avviene con l'approvazione del Consiglio di Stato, mentre le norme riguardanti le tasse di utilizzazione (tassa di abbonamento, tassa noleggio del contatore e tassa sul consumo) si applicheranno con effetto retroattivo al 1° gennaio 2010 se il RAAP verrà approvato ancora entro la fine del prossimo mese di gennaio.

III – Aspetti procedurali e formali.

Preavviso commissionale: l'esame del messaggio compete principalmente alla Commissione delle petizioni (articolo 172 della Legge organica comunale - LOC - e articolo 22 del Regolamento comunale). La Commissione della gestione è competente per quanto riguarda gli aspetti finanziari (articolo 172 cpv. 3 lett. b) LOC; articolo 30 lett. d) del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni).

Quoziente di voto: per l'approvazione del regolamento è sufficiente l'adesione della maggioranza semplice dei Consiglieri comunali, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Legislativo (articolo 61 cpv. 1 LOC).

Collisione di interesse: nessun consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE

1. È approvato il Regolamento dell'Azienda acqua potabile di Cugnasco-Gerra (RAAP).

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Luigi Gnesa

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

Commissioni incaricate dell'esame: Gestione e Petizioni

Allegati:

- progetto Regolamento
- inventario di bilancio al 1.1.2010
- tabella degli ammortamenti 2010

**REGOLAMENTO
DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE DI
CUGNASCO-GERRA
(RAAP)**

(del)

**Capitolo I
Disposizioni generali**

Art. 1:

Base legale

Il presente Regolamento (RAAP) ha la base legale nell'articolo 7 lett. g) della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (in seguito LMSP).

Art. 2:

Principio

- 1) L'Azienda comunale acqua potabile di Cugnasco-Gerra (denominata AAP), provvede alla fornitura di acqua potabile, con diritto di privativa, per uso pubblico e privato, su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Cugnasco-Gerra. Il comprensorio di distribuzione è limitato al territorio al Piano.
- 2) Se la capacità degli impianti lo consente, l'Azienda può fornire acqua anche fuori dalla giurisdizione comunale. L'Azienda può stipulare convenzioni di natura speciale per la fornitura d'acqua a enti pubblici fuori dalla giurisdizione comunale. Qualora queste convenzioni di natura speciale, per quanto attiene le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle fissate dal Regolamento, le stesse dovranno essere oggetto di una fissazione tariffale nel Regolamento con relativa adozione da parte del Consiglio comunale.
- 3) In applicazione della LMSP il Municipio, fatte salve le prerogative del Consiglio comunale, amministra l'Azienda Acqua Potabile (AAP) e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 3:

a) Competenze finanziarie delegate dal Consiglio comunale al Municipio

- 1) Al Municipio - conformemente agli articoli 13 cpv. 2 della Legge organica comunale e 5a del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale - sono delegate le competenze di:
 - a) effettuare spese d'investimento sino ad un importo massimo di Fr. 50'000.- per oggetto;
 - b) decidere la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e progetti definitivi fino ad un massimo di Fr. 50'000.- per progetto;
 - c) acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione dei beni appartenenti all'Azienda fino ad un importo massimo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto - comprese le spese notarili e di iscrizione a registro fondiario - di Fr. 50'000.- per transazione;
 - d) intraprendere o stare in lite con altri enti pubblici o con privati, riservate le procedure amministrative, fino ad un importo massimo di Fr. 50'000.- per vertenza;
 - e) sottoscrivere convenzioni con altri enti pubblici o con privati fino all'impegno massimo di Fr. 30'000.- per ogni convenzione e per una durata massima di due anni.

b) Delega ai servizi dell'Amministrazione comunale

- 2) Il Municipio, tramite ordinanza e conformemente all'articolo 9 cpv. 4 della Legge organica comunale, è autorizzato a delegare ai servizi dell'Amministrazione comunale decisioni municipali legate al disbrigo di affari correnti, che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e facoltà di spese di gestione corrente.
- 3) Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega.
- 4) Contro le decisioni emanate dall'istanza subordinata nell'esercizio della delega è data facoltà di reclamo al Municipio, entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto o della decisione.

Art. 4:

Scopo e campo di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e regola i rapporti con il Comune, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
- 2) L'Azienda, con la collaborazione del Municipio, promuove un'utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'acqua.

Art. 5:

Basi giuridiche

- 1) Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
- 2) Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
- 3) L'allacciamento alla rete di distribuzione, come pure il prelievo di acqua potabile, implicano l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- 4) In casi particolari - quali la fornitura di acqua ad altri Comuni, la messa a disposizione di acqua di soccorso, di allacciamenti temporanei (feste ecc.) - e qualora queste condizioni dovessero pure prevedere delle tariffe divergenti dal presente Regolamento, le stesse dovranno essere oggetto di una fissazione tariffale nel Regolamento con relativa adozione da parte del Consiglio comunale.

Art. 6:

Definizioni

- 1) **Abbonato:** è il proprietario dell'immobile allacciato. È di conseguenza l'intestatario del contratto e delle relative fatture.
- 2) **Utente:** è colui che utilizza l'acqua.
- 3) **Acqua potabile:** acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo l'Ordinanza federale sulle derrate alimentari.
- 4) **Azienda:** Azienda Acqua Potabile del Comune di Cugnasco-Gerra (AAP).
- 5) **Condotta di allacciamento:** raccordo dell'installazione interna alla condotta di distribuzione.
- 6) **Condotte di distribuzione:** condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento.
- 7) **Contatore:** strumento di misura del volume dell'acqua fornito all'utente.
- 8) **Dorsale:** parte comune di un allacciamento che serve più stabili.
- 9) **Idrante:** organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio.
- 10) **Installazione interna:** parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione.
- 11) **SSIGA:** Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque.
- 12) **Titolare dell'allacciamento:** proprietario del fondo allacciato o avente diritto di superficie sul fondo.
- 13) **Istante:** è la persona che ha ottenuto dal Municipio la licenza edilizia.

Art. 7:

Zona di distribuzione

- 1) Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili stabilito dai piani regolatori e dai piani generali dell'acquedotto (PGA) relativi agli stessi comparti.
- 2) Al di fuori delle zone edificabili l'Azienda non è, di regola, tenuta a fornire l'acqua. Deroghe possono essere concesse limitatamente al raccordo di impianti o attrezzature di pubblico interesse e limitatamente alle possibilità tecniche ed economiche dell'Azienda. Queste deroghe possono essere concesse entro i parametri fissati dal presente Regolamento.

Art. 8:

Compiti

- 1) L'Azienda distribuisce acqua potabile al dettaglio per uso pubblico, domestico, artigianale e industriale nelle zone di distribuzione di cui all'articolo 7, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle disposizioni tariffarie.
- 2) L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nelle zone di distribuzione.

Art. 9:

Doveri

L'Azienda provvede in particolare a:

- a) assicurare che l'acqua distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti alla Legge federale sulle derrate alimentari (Lderr);
- b) informare periodicamente l'utenza sulle caratteristiche dell'acqua distribuita;
- c) informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua non rientrasse nei parametri definiti dalla Lderr;
- d) assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata, riservati in particolare i casi di cui agli articoli 35 e 37.

Art. 10:

Contabilità dell'Azienda

La contabilità dell'Azienda è allestita secondo il modello contabile armonizzato, completamente separata da quella del Comune (articoli 151 e seguenti della Legge organica comunale - LOC).

Capitolo II

Impianti di distribuzione

Art. 11:

Piano generale acquedotto

Gli impianti dell'AAP sono realizzati in base al Piano generale dell'acquedotto (PGA).

Art. 12:

Rete e condotte di distribuzione

- 1) La rete di distribuzione è definita dal Piano generale dell'acquedotto (PGA).
- 2) Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'articolo 7.

Art. 13:

Costruzione, manutenzione e proprietà

- 1) L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
- 2) La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione delle condotte di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda, che ne è proprietaria.
- 3) Gli investimenti per la realizzazione degli impianti di distribuzione sono sopportati dall'Azienda.

Art. 14:

Idranti

- 1) Il Comune:
 - a) definisce, previa consultazione con l'Azienda, la rete degli idranti;
 - b) finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
- 2) L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune.

Art. 15:

Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

- 1) Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
- 2) Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti), oltre al personale tecnico dell'Azienda, spetta solo alle persone espressamente autorizzate.
- 3) È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
- 4) Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'articolo 73.

Capitolo III Allacciamenti

Art. 16:

Domanda di allacciamento

- 1) Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste all'Azienda tramite l'apposito formulario.
- 2) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 17:

Rifiuto di allacciamento

- 1) L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
 - a) quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
 - b) quando le installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà dell'Azienda;
 - c) quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione.
- 2) I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- 3) Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 18:

Tracciato e caratteristiche

- 1) Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabilite dall'Azienda tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.
- 2) L'Azienda emana prescrizioni generali riguardanti il materiale e il dimensionamento delle condotte di allacciamento.

Art. 19:

Condizioni tecniche

- 1) Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
- 2) In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
- 3) In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
- 4) Ogni allacciamento deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 20:

Utilizzazione di proprietà private, servitù

- 1) Ogni titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è tenuto, in applicazione dell'articolo 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, di saracinesche e di idranti necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
- 2) Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
- 3) Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'Azienda.
- 4) Il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare (di regola gratuitamente) l'installazione sul proprio terreno di parti di impianto destinate a servire terzi. Qualora siano date le premesse e condizioni viene concordata un'adeguata indennità.

- 5) Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a) la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b) la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - c) la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili strutture ed altre opere accessorie. Un esemplare della convenzione iscritta a Registro Fondiario, deve essere trasmessa all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.
- 6) Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio dei Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
- 7) Restano riservati gli articoli 676, 691, 693 e 742 CCS.

Art. 21:

Realizzazione dell'allacciamento

- 1) L'allacciamento, fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato dall'Azienda. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, ad installatori autorizzati.
- 2) I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono disciplinati nel Capitolo VII.

Art. 22:

Proprietà dell'allacciamento e della dorsale

- 1) Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'Azienda.
- 2) La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.
- 3) La dorsale è di proprietà dell'Azienda.

Art. 23:

Sostituzione dell'allacciamento e della dorsale

- 1) L'Azienda può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:
 - a) limitata capacità di trasporto;
 - b) non conformità alle vigenti normative;
 - c) vetustà dell'allacciamento;
 - d) ripetute perdite d'acqua;
 - e) altri motivi di ordine tecnico.
- 2) I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo VII.

Art. 24:

Manutenzione dell'allacciamento e della dorsale

- 1) L'Azienda può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:
 - a) limitata manovrabilità degli organi di arresto;
 - b) non conformità alle vigenti normative;
 - c) ripetute perdite d'acqua;
 - d) altri motivi di ordine tecnico.
- 2) Le spese per gli interventi di manutenzione della condotta di allacciamento o della dorsale sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo VII.

Art. 25:

Modalità di intervento

- 1) Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati all'Azienda.
- 2) Il titolare dell'allacciamento è di regola preventivamente informato dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
- 3) Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, l'Azienda può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso all'abbonato. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 26:

Messa fuori esercizio

L'Azienda provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento secondo quanto previsto dal Capitolo VII:

- a) nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
- b) per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
- c) in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

Capitolo IV

Installazioni interne

Art. 27:

Esecuzione

Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

Art. 28:

Prescrizioni tecniche

- 1) Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'Azienda.
- 2) Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), per impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
- 3) Ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione.
- 4) Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua. Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 29:

Collaudo

- 1) L'Azienda, o un terzo abilitato o da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio.
- 2) Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- 3) Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

Art. 30:

Obblighi del titolare dell'allacciamento

- 1) Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.
- 2) Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, oppure adeguatamente protetti in altro modo. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che ne dovesse derivare.

Art. 31:

Dovere di informazione

- 1) Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati preventivamente e per iscritto all'Azienda.
- 2) Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.
- 3) Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 32:

Controlli

- 1) L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
- 2) Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'Azienda, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
- 3) Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese del titolare oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

Art. 33:

Responsabilità

- 1) Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, mancata sorveglianza o insufficiente manutenzione delle installazioni.
- 2) Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono pure responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori, nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 34:

Impianti di trattamento dell'acqua

- 1) L'installazione di impianti di trattamento dell'acqua è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.
- 2) Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dal Laboratorio Cantonale. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

Capitolo V

Fornitura dell'acqua

Art. 35:

Principi

- 1) L'acqua, di regola, è fornita a deflusso misurato mediante contatore. Avviene a discrezione - dietro pagamento di una tassa forfetaria - esclusivamente per i cantieri edili.
- 2) La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
- 3) L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'articolo 37.
- 4) L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
- 5) Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
- 6) L'Azienda garantisce una fornitura d'acqua al dettaglio conforme alle norme della Legge federale sulle derrate alimentari.
- 7) Non sono per contro garantite la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 36:

Obbligo di prelievo

- 1) L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale, a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
- 2) Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
- 3) In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua potabile.
- 4) Sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 37:

Limitazione o sospensione

- 1) L'Azienda può limitare o sospendere temporaneamente la fornitura dell'acqua in particolare nei seguenti casi:
 - a) forza maggiore;
 - b) eventi atmosferici straordinari;
 - c) carenza d'acqua;
 - d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e) disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f) qualità dell'acqua non conforme alla Legge federale sulle derrate alimentari;
 - g) uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con altre prescrizioni emanate dall'Azienda.
- 2) L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
- 3) Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono comunicate agli utenti attraverso i mezzi di informazione più appropriati.

Art. 38:

Esclusione di responsabilità

- 1) È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'articolo 37 che dovesse comportare danni materiali, immateriali, patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
- 2) Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'utente adottare ogni misura atta ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua.

Art. 39:

Divieto di cessione

- 1) È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.
- 2) Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 40:

Prelievo abusivo

- 1) Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione, è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.
- 2) Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a) posando derivazioni prima del contatore;
 - b) azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - c) utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - d) derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
- 3) Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo VIII.
- 4) È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 41:

Forniture temporanee

- 1) La fornitura d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
- 2) L'Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
- 3) L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 42:

Disdetta dell'abbonamento

- 1) L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo all'Azienda per iscritto, con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata.
- 2) I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
- 3) Nel caso di disdetta, l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore e delle tasse fissate dal Regolamento.
- 4) L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura, lo deve fare per iscritto all'Azienda. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Sono a carico dell'abbonato i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

Art. 43:

Ripristino dell'abbonamento

- 1) L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta all'Azienda con quindici giorni lavorativi di preavviso.
- 2) Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 44:

Limitazione di portata per installazioni speciali

L'Azienda può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 45:

Piscine e fontane

- 1) È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i m³ 10.
- 2) Il Municipio, mediante ordinanza, disciplina il riempimento delle piscine e l'uso delle fontane.
- 3) In caso di particolare siccità o per forza maggiore, l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.
- 4) L'acqua consumata per le piscine è conteggiata e pagata in base alle tariffe fissate dall'articolo 64 del presente Regolamento e misurata tramite il contatore, già installato.

Art. 46:

Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

- 1) La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo come all'articolo 44 del presente Regolamento, deve essere oggetto di una convenzione tra l'utente e l'Azienda, la quale regola gli aspetti tecnici.
- 2) Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente Regolamento, le stesse devono essere oggetto di una fissazione tariffale nel Regolamento da parte del Consiglio comunale.

Capitolo VI

Apparecchi di misura

Art. 47:

Misura e lettura

- 1) Il quantitativo di acqua erogata viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica.
- 2) L'abbonato può essere chiamato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati all'Azienda.

Art. 48:

Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione.

Art. 49:

Ubicazione e posa

- 1) L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
- 2) Di regola deve essere posato all'interno dello stabile. La posa all'esterno in principio è consentita unicamente per le proprietà non edificate; il Municipio definisce le relative prescrizioni tecniche.
- 3) Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo. Deve essere facilmente accessibile in ogni momento.
- 4) Per le nuove costruzioni o riattazioni, laddove possibile, l'Azienda può domandare una predisposizione ai sistemi di telelettura. Il titolare dell'allacciamento deve conformarsi a sue spese e seguire le disposizioni dell'Azienda.

Art. 50:

Responsabilità

- 1) Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
- 2) Essi non devono apportare modifiche al contatore. L'Azienda provvede a piombare il contatore (corpo del contatore e raccordi).

Art. 51:

Prescrizioni tecniche

- 1) Prima e dopo il contatore devono essere installati dispositivi d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.
- 2) In caso di inosservanza si applica l'articolo 29 cpv. 2.

Art. 52:

Contestazioni

- 1) Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore viene smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo presso una stazione di taratura ufficiale.
- 2) Nel caso in cui le indicazioni del contatore rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e rimontaggio del contatore e quelle del controllo della taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 53:

Disfunzioni

- 1) Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.
- 2) Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti - di regola tre - tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
- 3) Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
- 4) Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
- 5) L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 54:

Sotto-contatori

- 1) L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
- 2) L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumere la lettura dei sottocontatori.

Capitolo VII

Finanziamento

Art. 55:

Autonomia finanziaria

- 1) L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.
- 2) Le tasse di allacciamento, di utilizzazione e gli introiti di cui alle lettere c), d), e) f) del cpv. 3, devono coprire le spese di esercizio e di manutenzione degli impianti, gli interessi passivi e gli ammortamenti.
- 3) Il finanziamento dell'Azienda è assicurato in particolare da:
 - a) tasse di allacciamento;
 - b) tasse di utilizzazione (tassa annua di abbonamento, tassa sul consumo e tassa di noleggio del contatore);
 - c) fatturazione di forniture speciali (tassa a forfait per i cantieri edili);
 - d) sussidi ufficiali;
 - e) contributi di miglioria;
 - f) altre partecipazioni di terzi.

Art. 56:

Allacciamento

a) costi di realizzazione

- 1) I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
 - a) la tassa di allacciamento;
 - b) i costi di posa delle condotte e del relativo dispositivo d'interruzione;
 - c) le spese di collaudo.
- 2) Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione di cui al cpv. 1, è l'istante.

Art. 57:

b) casistica e criteri di calcolo

Sono soggetti al pagamento della tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- a) ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
- b) ogni ampliamento di un allacciamento esistente, superiore ai 200 m³ di volume della costruzione (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).

Art. 58:

c) ammontare delle tasse di allacciamento

- 1) Per le costruzioni residenziali la tassa è di Fr. 1.80 per ogni m³ di volume SIA dell'edificio. La tassa minima ammonta a Fr. 900.-.
- 2) Per gli altri edifici, i capannoni artigianali, industriali e civili, la tassa è di Fr. 1.- per ogni m³ di volume SIA. La tassa minima ammonta a Fr. 1'300.-.
- 3) Per i terreni agricoli e per quelli non edificati, la tassa unica ammonta a Fr. 400.-.
- 4) Per le piscine con capienza superiore ai 20 m³, la tassa ammonta a Fr. 15.- per ogni m³ di volume utile.
- 5) Gli importi indicati ai precedenti capoversi 1 e 2 si applicano pure per l'ampliamento delle costruzioni secondo l'articolo 57/b, lett. b)).

Art. 59:

d) costi di posa

- 1) I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico dell'istante, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dall'Azienda.
- 2) Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dall'istante secondo le indicazioni fornite dall'Azienda. I relativi costi sono a suo carico, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 60:

e) spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dall'Azienda e fatturate all'istante. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 61:

f) altri costi

- 1) I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dall'Azienda.
- 2) Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'articolo 56 e seguenti, fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Art. 62:

g) Costi della dorsale

- 1) I costi di realizzazione, di manutenzione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
- 2) Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.
- 3) Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

Art. 63:

Tassa annua di abbonamento

- 1) La tassa annua di abbonamento è prelevata per ogni appartamento, rispettivamente per ogni attività che usufruisce dell'erogazione dell'acqua, secondo la seguente tabella:

Genere allacciamento	Minimo Fr.	Massimo Fr.
Residenze	170.-	350.-
Esercizi pubblici	200.-	400.-
Attività artigianali, commerci, servizi, negozi	200.-	400.-
Istituti educativi, scolastici e professionali	450.-	1'000.-
Terreni agricoli o non edificati	60.-	130.-

- 2) La tassa è dovuta anche in caso di mancata occupazione dell'appartamento o dell'edificio o di non utilizzazione dell'allacciamento.

Art. 64:

Tassa sul consumo

- 1) La tassa sul consumo - unica per tutte le categorie di utenti - è fatturata applicando una tariffa progressiva commisurata al quantitativo d'acqua fornita misurata dal contatore, segnatamente:

Quantità m³	Minimo Fr.	Massimo Fr.
1 – 300	0.70	1.50
301 – 400	0.90	1.70
401 – 500	1.10	1.90
oltre i 500 m3	1.30	2.10

- 2) Nel caso di stabili abitativi i quantitativi di cui al cpv. 1 sono riferiti ad un appartamento.
- 3) L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Art. 65:

Tassa di noleggio del contatore

- 1) La tassa di noleggio corrisponde alla capacità del contatore stesso.
- 2) La tassa annua va da un minimo di Fr. 35.- ad un massimo di Fr. 150.-.

Art. 66:

Tassa per la fornitura d'acqua ai cantieri edili

- 1) La fornitura dell'acqua ai cantieri edili durante il periodo di costruzione avviene a discrezione, applicando una tassa a forfait.
- 2) La tassa applicata va da un minimo di Fr. 0.40 ad un massimo di Fr. 0.80 per ogni m³ di volume della costruzione, determinato secondo la norma SIA.
- 3) La tassa minima varia da Fr. 100.- a Fr. 150.-.

Art. 67:

Tariffario

Il Municipio, mediante ordinanza, allestisce il tariffario secondo i criteri e seguendo gli importi minimi e massimi fissati nel Regolamento.

Art. 68:

Fatturazione e pagamento

- 1) La tassa di allacciamento deve essere pagata prima dell'inizio dei lavori, al più tardi al momento della messa a disposizione dell'allacciamento di cantiere.
- 2) La tassa a forfait per i cantieri edili, deve essere pagata entro l'anno in cui sono iniziati i lavori.
- 3) Per le tasse di utilizzazione, l'Azienda emette una fattura a titolo di acconto durante l'anno e una fattura a saldo, comprensiva del consumo, all'inizio dell'anno successivo al periodo di consumo. Il termine di pagamento è di 30 giorni dall'emissione.
- 4) Le fatture per altre tasse o prestazioni dell'Azienda, vanno pagate secondo le indicazioni fissate dall'Azienda.

Art. 69:

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Tutte le prestazioni fatturate dall'Azienda sono maggiorate dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 70:

Debitore delle tasse

a) In generale

- 1) La tassa di allacciamento e la tassa a forfait per il cantiere, sono dovute dall'istante.
- 2) Le tasse di utilizzazione (tassa annua di abbonamento, tassa sul consumo e tassa di noleggio del contatore) sono dovute dall'abbonato.

b) case plurifamiliari, PPP e comproprietà

- 3) Per le case plurifamiliari e le proprietà per piani (PPP), è emessa un'unica fattura che raggruppa le tasse dovute per tutti gli appartamenti.
- 4) Per le proprietà costituite in PPP, destinatario della fattura è l'amministratore. Per le comproprietà la fattura è intestata a nome di tutti i comproprietari che devono designare un rappresentante. I membri della PPP ed i comproprietari, sono solidalmente responsabili del pagamento nei confronti dell'Azienda.

Art. 71:

Esecutività delle fatture

Le fatture emesse dall'Azienda e cresciute in giudicato, costituiscono titolo esecutivo nel senso dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione ed il fallimento.

Art. 72:

Incasso ed esecuzione

- 1) L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.
- 2) L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
- 3) Nel caso di un abbonato moroso, che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda, è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

Capitolo VIII

Multe, contestazioni e procedura

Art. 73:

Contravvenzioni

- 1) Le infrazioni al presente Regolamento, alle disposizioni di applicazione e alle decisioni del Municipio e dell'Azienda sono perseguite dal Municipio secondo il Titolo IV della Legge organica comunale.
- 2) L'Azienda, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore.

Art. 74:

Foro competente

Per ogni controversia relativa all'incasso delle tasse, foro competente è la Giudicatura di Pace del Circolo della Verzasca, rispettivamente la Pretura di Locarno-Campagna.

Art. 75:

Contestazioni e procedure

- 1) Contro le decisioni dell'Azienda, è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.
- 2) Contro le decisioni del Municipio è dato reclamo al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dagli articoli 40 e seguenti LMSP.
- 3) Resta riservato il giudizio della SSIGA o del Laboratorio cantonale per le contestazioni di ordine tecnico.

Capitolo IX

Disposizioni transitorie e finali

Art. 76:

Riscatto di tubazioni private o di acquedotti privati

- 1) L'Azienda può riscattare condotte private o acquedotti appartenenti a società cooperative private, serventi uno o più utenti.
- 2) Caso per caso sarà allestita una perizia, determinante il valore di riscatto.
- 3) Sono riservate le disposizioni della Legge di espropriazione.

Art. 77:

Termini di prescrizione

- 1) Si prescrivono col decorso di cinque anni le azioni per le prestazioni periodiche, segnatamente le tasse di utilizzazione (articolo 51 cpv. 3 lett. b) del presente Regolamento) e le tasse per forniture speciali (articolo 51 cpv. 3 lett. c) del presente Regolamento).
- 2) Tutte le altre azioni si prescrivono col decorso di dieci anni.

Art. 78:

Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
- 2) Le norme relative alle tasse di utilizzazione (articoli 55 cpv. 3 lett. b), 63, 64 e 65), entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2010.

Approvato dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra il

Pubblicato dal ... al ...

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, su delega del Consiglio di Stato, il ...

Regolamento aggiornato al ...

ACAP CUGNASCO-GERRA

INVENTARIO DI BILANCIO AL 01.01.2010

	Anno	Costo lordo Fr.	Sussidi Fr.	Contributi Fr.	Costo Netto Fr.	Ammortamenti cumulati Alienazioni Fr.	Valore residuo Fr.
TERRENI		60'598.75	0.00	0.00	60'598.75	-46'498.75	14'100.00
140.00 Terreni (da ammortizzare)		60'598.75	0.00	0.00	60'598.75	-46'498.75	14'100.00
Terreni anno 1989 e precedenti (apertura - Gerra)	1989	60'598.75			60'598.75	-46'498.75	14'100.00
OPERE DEL GENIO CIVILE		7'664'480.85	-7'800.00	-22'261.15	7'634'419.70	-1'983'819.70	5'650'600.00
141.00 Rete di distribuzione (da ammortizzare)		5'852'403.85	-7'800.00	-22'261.15	5'822'342.70	-1'953'117.25	3'869'225.45
Rete e impianti anno 1989 e precedenti (apertura - Gerra)	1989	616'298.90			616'298.90	-496'494.10	119'804.80
Condotta Fontanedo-Molino (Gerra)	1990	2'806.40	0.00	0.00	2'806.40	-2'806.40	0.00
Riscatto acquedotto Agarone (Gerra)	1990	36'164.50	0.00	0.00	36'164.50	-28'671.80	7'492.70
Investimenti Cugnasco anno 1992 e precedenti (apertura)	1992	610'372.50			610'372.50	-445'172.70	165'199.80
Condotta Fontanascia (Gerra)	1991-1994	26'831.50	0.00	0.00	26'831.50	-20'311.30	6'520.20
Condotta Ronco Scilla-Insedina (Gerra)	1993-1994	17'209.00	0.00	0.00	17'209.00	-17'209.00	0.00
Condotta Piandesso-Cà di Sopra (Gerra)	1993-1994	41'674.05	0.00	-2'850.00	38'824.05	-28'350.60	10'473.45
Condotta Lög-Fontanedo (Gerra)	1994	69'363.50	0.00	-8'330.50	61'033.00	-43'939.25	17'093.75
Condotta Via Centro Invalidi (Gerra)	1994	7'100.00	0.00	0.00	7'100.00	-7'100.00	0.00
Condotte nucleo Fontanedo (Gerra)	1994	29'509.00	0.00	-2'850.00	26'659.00	-19'192.55	7'466.45
Condotta Berogna (Cugnasco)	1994	14'000.00	0.00	0.00	14'000.00	-14'000.00	0.00
Condotta Motta (Cugnasco)	1994	62'200.00	0.00	0.00	62'200.00	-43'672.70	18'527.30
Spostamento condotta Sciarana (Cugnasco)	1994	61'060.00	-7'800.00	0.00	53'260.00	-37'577.70	15'682.30
Attraversamento Valle (Cugnasco)	1994	83'495.00	0.00	0.00	83'495.00	-58'575.20	24'919.80
Sorgenti Piano dell'acqua (Cugnasco)	1994-1995	5'883.50	0.00	0.00	5'883.50	-5'883.50	0.00
Acquedotto Gerra Piano (Gerra)	1996-1997	248'560.45	0.00	-963.60	247'596.85	-164'363.90	83'232.95
Condotta ponte Riarena (Gerra)	1997	23'116.35	0.00	0.00	23'116.35	-14'802.00	8'314.35
Acquedotto Via Trembelina-Via Gerre (Gerra)	1997	64'088.90	0.00	0.00	64'088.90	-41'037.85	23'051.05
Ripristino condotta riale Riarena (Cugnasco)	1997-1998	24'091.25	0.00	0.00	24'091.25	-14'918.45	9'172.80
Acquisto sedime Patriziato Cugnasco (4 sorgenti)	1999	6'007.90	0.00	0.00	6'007.90	-6'007.90	0.00

ACAP CUGNASCO-GERRA

INVENTARIO DI BILANCIO AL 01.01.2010

	Anno	Costo lordo	Sussidi	Contributi	Costo Netto	Ammortamenti cumulati Alienazioni	Valore residuo
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Studi nuovi progetti (Cugnasco)	1999	21'500.00	0.00	0.00	21'500.00	-12'252.90	9'247.10
Condotta Via Vaslina-Sentee Agaroi (Gerra)	1999-2000	235'852.85	0.00	0.00	235'852.85	-135'088.70	100'764.15
Acquedotto a Fontanedo (Gerra)	2000	12'233.10	0.00	0.00	12'233.10	-6'582.70	5'650.40
Acquedotto Via Terricciuole (Gerra)	2002-2003	45'728.55	0.00	0.00	45'728.55	-19'151.40	26'577.15
Acquedotto Via Campisc (Gerra)	2003	20'120.00	0.00	0.00	20'120.00	-8'185.35	11'934.65
Progetto serbatoio intercomunale (Gerra)	2004-2005	43'200.00	0.00	0.00	43'200.00	-15'346.60	27'853.40
Revisione zone protezione sorgenti (Gerra)	2004	2'851.40	0.00	0.00	2'851.40	-2'851.40	0.00
Acquedotto Fontanedo (Gerra)	2005	74'847.30	0.00	0.00	74'847.30	-22'392.85	52'454.45
Credito quadro investimenti (Gerra)	2001-2009	257'004.05	0.00	0.00	257'004.05	-85'353.10	171'650.95
Acquedotto Sentee Ciosett (Gerra)	2005-2006	50'159.15	0.00	0.00	50'159.15	-14'768.85	35'390.30
Acquedotto Via alla Chiesa (Gerra)	2006	11'078.65	0.00	0.00	11'078.65	-2'639.40	8'439.25
Acquedotto Pè di Mott (Gerra)	2005-2007	74'211.20	0.00	0.00	74'211.20	-18'843.45	55'367.75
Risanamento serbatoio Piano dell'acqua (Cugnasco)	2007	6'370.00	0.00	0.00	6'370.00	-2'961.15	3'408.85
Acquedotto Gerre-Cà Bianca (Gerra)	2005-2009	110'130.75	0.00	0.00	110'130.75	-16'698.10	93'432.65
Collegamento rete Gudo-Cugnasco-Gerra Piano (Cugnasco)	2006-2008	15'595.90	0.00	-7'267.05	8'328.85	-2'163.65	6'165.20
Condotta Fontanedo (Gerra)	2007-2008	75'342.30	0.00	0.00	75'342.30	-12'257.40	63'084.90
Condotta Via Terricciuole (Gerra)	2007-2008	44'842.20	0.00	0.00	44'842.20	-5'153.35	39'688.85
Sostituzione condotta Via Collina (Cugnasco)	2007-2008	72'251.90	0.00	0.00	72'251.90	-15'359.55	56'892.35
Sostituzione acquedotto nucleo Agarone e Via Agarone	2008-2009	277'828.85	0.00	0.00	277'828.85	-7'782.90	270'045.95
Sostituzione condotta Via Municipio	2009	134'000.00	0.00	0.00	134'000.00	0.00	134'000.00
Sostituzione condotta ponticello Camarino	2009	22'000.00	0.00	0.00	22'000.00	0.00	22'000.00
Rete di distribuzione nuovo serbatoio Pianascio	2006-2009	2'195'423.00	0.00	0.00	2'195'423.00	-37'197.55	2'158'225.45
141.01 Serbatoio Pianascio (da ammortizzare)		1'812'077.00	0.00	0.00	1'812'077.00	-30'702.45	1'781'374.55
Serbatoio Pianascio	2006-2009	1'812'077.00	0.00	0.00	1'812'077.00	-30'702.45	1'781'374.55
MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE		193'637.35	0.00	0.00	193'637.35	-147'637.35	46'000.00
146.00 Contatori		186'009.00	0.00	0.00	186'009.00	-140'009.00	46'000.00

ACAP CUGNASCO-GERRA

INVENTARIO DI BILANCIO AL 01.01.2010

	Anno	Costo lordo Fr.	Sussidi Fr.	Contributi Fr.	Costo Netto Fr.	Ammortamenti cumulati Alienazioni Fr.	Valore residuo Fr.
<i>(da ammortizzare)</i>					117'288.75		
Contatori anno 1989 e precedenti (apertura - Gerra)	1989	68'720.25			68'720.25	-68'720.25	0.00
Contatori	1990-2009	117'288.75	0.00	0.00	117'288.75	-71'288.75	46'000.00
146.01 Materiale e attrezzi		7'628.35	0.00	0.00	7'628.35	-7'628.35	0.00
<i>(da ammortizzare)</i>					0.00		
Materiale e attrezzi anni 1989 e precedenti (apertura -Gerra)	1989	7'628.35			7'628.35	-7'628.35	0.00
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI		528'963.10	0.00	0.00	528'963.10	-344'463.10	184'500.00
162.01 Consorzio Val Pesta		528'963.10	0.00	0.00	528'963.10	-344'463.10	184'500.00
<i>(da ammortizzare)</i>					528'963.10		
Impianti Val Pesta	1994-2001	528'963.10	0.00	0.00	528'963.10	-344'463.10	184'500.00
ALTRE SPESE ATTIVATE		526'785.15	0.00	-33'451.50	493'333.65	-193'533.65	299'80 0.00
<i>(da ammortizzare)</i>					470'367.85		
171.00 Uscite di pianificazione		214'617.20	0.00	-33'451.50	181'165.70	-142'665.70	38'500.00
<i>(da ammortizzare)</i>					181'165.70		
Progettazione nuovo bacino	2002-2004	77'713.80	0.00	-33'451.50	44'262.30	-38'811.05	5'451.25
Interventi all'acquedotto - parte superiore (Cugnasco)	2003-2007	107'824.50	0.00	0.00	107'824.50	-84'230.80	23'593.70
Bacino intercomunale - formalità procedurali	2005-2007	29'078.90	0.00	0.00	29'078.90	-19'623.85	9'455.05
179.01 Altre uscite attivate		312'167.95	0.00	0.00	312'167.95	-50'867.95	261'300.00
<i>(da ammortizzare)</i>					289'202.15		
Revisione zone protezione sorgenti (Gerra)	2001-2005	22'662.90	0.00	0.00	22'662.90	-22'662.90	0.00
Piano generale acquedotto (Gerra)	2001-2005	29'168.50	0.00	0.00	29'168.50	-21'892.05	7'276.45
Progetto serbatoio intercomunale (Gerra)	2006	302.90	0.00	0.00	302.90	-302.90	0.00
Risanamento zone di protezione sorgenti Fontai	2008-2009	260'033.65	0.00	0.00	260'033.65	-6'010.10	254'023.55

ACAP CUGNASCO-GERRA

INVENTARIO DI BILANCIO AL 01.01.2010

Anno	Costo lordo Fr.	Sussidi Fr.	Contributi Fr.	Costo Netto Fr.	Ammortamenti cumulati Alienazioni Fr.	Valore residuo Fr.
B - BENI AMMINISTRATIVI <i>(da ammortizzare)</i>	8'974'465.20	-7'800.00	-55'712.65	8'910'952.55 8'755'779.95	-2'715'952.55	6'195'000.00

TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI

ESERCIZIO: 2010

Beni amministrativi	Valore iniziale (invest. netto) Fr.	Valore a bilancio al 01.01.2010 Fr.	Uscite per investimenti 2010 Fr.	Entrate per investimenti 2010 Fr.	Valore prima dell' ammortamento Fr.	Ammortamenti				Valore a bilancio al 31.12.2010 Fr.
						Tasso %	ordinari Fr.	supplementari Fr.	Totale Fr.	
Terreni	60'598.75	14'100.00	0.00	0.00	14'100.00	1%	606.00	94.00	700.00	13'400.00
Rete di distribuzione	5'766'484.50	3'869'225.45	0.00	0.00	3'869'225.45	3%	172'995.00	20'230.45	193'225.45	3'676'000.00
Serbatoio Pianascio	1'812'077.00	1'781'374.55	0.00	0.00	1'781'374.55	4%	72'483.00	91.55	72'574.55	1'708'800.00
Contatori	117'288.75	46'000.00	0.00	0.00	46'000.00	12%	14'075.00	25.00	14'100.00	31'900.00
Materiale e attrezzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35%	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributi a investimenti	528'963.10	184'500.00	0.00	0.00	184'500.00	3%	15'869.00	131.00	16'000.00	168'500.00
Altri investimenti	470'367.85	299'800.00	0.00	0.00	299'800.00	5%	23'518.00	9'282.00	32'800.00	267'000.00
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	8'755'779.95	6'195'000.00	0.00	0.00	6'195'000.00		299'546.00	29'854.00	329'400.00	5'865'600.00

Ammortamento medio beni amministrativi

3.76%